

POLITECNICO DI MILANO

# Capitolato speciale d'oneri

FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA  
ESTIVA PER I FIGLI DEI DIPENDENTI, PER IL  
PERIODO DELLE VACANZE SCOLASTICHE PER I  
CAMPUS LEONARDO E BOVISA

CIG 621070758C

**Area Gestione Infrastrutture e Servizi  
Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture**

Definizioni.....	3
Art. 1 - Oggetto della fornitura.....	3
Art. 2 – Destinatari del servizio .....	3
Art. 3 - Durata del servizio.....	3
Art. 4 – Importo della fornitura .....	3
Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio.....	4
Art. 6 – Personale addetto al servizio, oneri ed obblighi dell’affidatario relativi al personale....	5
Art. 7 - Continuità nel servizio .....	6
Art. 8 - Controllo del servizio.....	6
Art. 8.2 - Diritto di controllo da parte del Politecnico di Milano .....	6
Art. 8.3 - Metodologia e contenuto dei controlli.....	7
Art. 9 - Pagamenti e fatturazione .....	7
Art. 10 - Revisione prezzi .....	8
Art. 11 - Responsabilità dell’affidatario e Assicurazioni obbligatorie .....	8
Art. 12 - Spese inerenti al contratto.....	9
Art. 13 - Obblighi.....	9
Art. 15 - Sicurezza.....	9
Art. 16- Rappresentanza dell’affidatario – il referente .....	10
Art. 17 - Penali.....	10
Art. 18 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione del Contratto .....	11
Art. 19 - Recesso.....	13
Art. 20 - Clausola Hardship.....	13
Art. 21 - Divieto di cessione del contratto e subappalto.....	13
Art. 22 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	13
Art. 23 - Trattamento dei dati personali.....	14
Art. 24 - Riservatezza.....	14
Art. 25 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano .....	15
Art. 26 - Foro Competente .....	15
Art. 27 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.....	9

## Definizioni

Nell'ambito del presente capitolato speciale e in tutti gli atti di gara si intende per:

- **Stazione appaltante, Amministrazione:** l'Ente che indice la gara ovvero il Politecnico di Milano.
- **Fornitore, Affidatario, Ditta, o Impresa:** la Ditta o Impresa affidataria del servizio.
- **Campus:** sedi del Politecnico di Milano
- **AGIS:** l'Area Gestione Infrastrutture e Servizi del Politecnico di Milano.

### Art. 1 - Oggetto della fornitura

L'appalto ha per oggetto il servizio di accoglienza Estiva per i figli dei dipendenti del Politecnico di Milano per il periodo delle vacanze scolastiche.

Il servizio sarà erogato nella fascia oraria: dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì.

Non è prevista una frequenza parziale alle settimane (part-time o giornaliera).

Il servizio sarà erogato presso i 2 Campus di Leonardo e Bovisa.

### Art. 2 - Destinatari del servizio

Il servizio è rivolto alle famiglie dei dipendenti del Politecnico di Milano che hanno figli di età compresa tra i **4 anni** (bambini/e che hanno frequentato il primo anno di scuola dell'infanzia) e i **13 anni** (ragazzi/e che hanno terminato il terzo anno della scuola secondaria di primo grado).

### Art. 3 - Durata del servizio

Il servizio avrà durata di un anno, prorogabile di anno in anno fino ad un massimo di 3 anni.

Per ciascun anno, il servizio avrà una durata indicativa di 10 settimane da giugno a settembre con una sospensione nel mese di agosto.

Di seguito il dettaglio per l'anno 2015.

Settimana	dal	al
01° settimana	08/06/2015	12/06/2015
02° settimana	15/06/2015	19/06/2015
03° settimana	22/06/2015	26/06/2015
04° settimana	29/06/2015	03/07/2015
05° settimana	06/07/2015	10/07/2015
06° settimana	13/07/2015	17/07/2015
07° settimana	20/07/2015	24/07/2015
08° settimana	27/07/2015	31/07/2015
09° settimana	31/08/2015	04/09/2015
10° settimana	07/09/2015	11/09/2015

### Art. 4 - Importo della fornitura

L'importo annuale della fornitura è così definito:

Servizio	base d'asta	quantità stimata	totale
costo a settimana 1 operatore (coordinatore) + materiale + organizzazione	1.350,00	20	27.000,00
operatore aggiuntivo a settimana	500,00	32	16.000,00
operatore aggiuntivo a giorno	100,00	10	1.000,00
trasporto pullmann 50 bambini	220,00	20	4.400,00
			48.400,00

L'importo totale contrattuale, comprensivo di tutte le eventuali proroghe, è pari ad € 145.200,00+ IVA

## Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio

### Sedi:

Il servizio si svolgerà in locali idonei presso entrambe le sedi del Politecnico (campus Bovisa e campus Leonardo) o presso altrettante strutture idonee esterne al Politecnico nelle vicinanze dei due campus, da definirsi.

Gli spazi saranno messi a disposizione a carico del Politecnico di Milano.

### Attività:

Settimanalmente sono da prevedersi due uscite dell'intera giornata (presso luoghi di interesse cittadino, parchi, piscine) per le quali deve essere previsto un servizio di trasporto tramite pullman. Le attività che si svolgono all'interno prevedono momenti ludici, laboratori espressivi, di manipolazione, attività sportive, la cui organizzazione è a carico del personale educativo così come la fornitura del materiale necessario.

Tutti i costi relativi, a solo titolo di esempio trasferimenti in pullman, biglietti di ingresso, ecc... sono a carico del Fornitore e inclusi nel prezzo offerto.

### Pranzo/merenda:

Il pranzo, durante le uscite dell'intera giornata, sarà al sacco e la preparazione sarà a carico delle famiglie; nei giorni di permanenza all'interno della struttura i pasti saranno invece somministrati attraverso un servizio di catering, la cui organizzazione è a carico del fornitore.

A carico del gestore del servizio è inoltre la fornitura di una merenda giornaliera.

Il prezzo del pasto, pari a 6 € iva compresa al giorno a bambino, sarà fatturato dal fornitore direttamente alle famiglie. Non sarà quindi addebitato nessun costo nel caso in cui il bambino risulta assente, nel caso in cui per motivi familiari esca anticipatamente rispetto all'ora del pranzo o se per esigenze di salute non usufruisca del pasto.

### Assicurazione:

Per ogni utente iscritto al servizio di accoglienza dovrà essere prevista un'assicurazione infortuni nominativa, compresa nei prezzi offerti.

**Rimborso del costo di tale assicurazione può essere richiesto alle famiglie per un importo massimo di € 10,00 a copertura dell'intero periodo estivo.**

L'assicurazione deve avere le seguenti caratteristiche minime:

- Morte euro 50.000,00 ☑
- Invalidità Permanente euro 50.000,00 ☑

- Spese Sanitarie euro 500,00 che comprendono: prestazioni sanitarie, danni estetici al viso (sfregi o deturpazioni) rimborso spese mediche (esclusi medicinali e cure dentarie) fino al massimale indicato in polizza

#### **Art. 6 - Personale addetto al servizio, oneri ed obblighi dell'affidatario relativi al personale**

Il servizio sarà svolto da personale alle dipendenze dell'appaltatore con il numero di addetti da concordare con il Politecnico di Milano per lo svolgimento del servizio in oggetto.

Il rapporto animatore bambino, da valutarsi separatamente per ogni Campus, minimo richiesto sarà di 1 operatore ogni 10 bambini.

Se il numero di bambini con età inferiore o uguale a 6 anni superasse il 25% o per l'accoglienza di disabili può essere richiesto un numero di educatori superiore per settimana.

Per le giornate che prevedano particolari attività in trasferta può essere richiesto un numero di educatori superiore per singole giornate.

A solo titolo di esempio, si riporta il numero di bambini presenti e di educatori richiesti nell'anno 2014:

	settimane	giugno				luglio					settembre	
		II	III	IV	I	II	III	IV	V	I	II	
Leonardo	totali	15	16	26	39	43	45	29	21	39	35	
	di cui piccoli	3	3	6	12	13	7	7	7	17	14	
Bovisa	totali	10	8	8	16	11	15	22	15	20	14	
	di cui piccoli	2	2	2	5	5	6	7	8	6	6	

In riferimento ad DGR n° 11496 del 17 marzo 2013 **si richiede obbligatoriamente la presenza di 1 operatore con laurea** (anche triennale) in Scienze dell'educazione/formazione/psicologiche/sociologiche/ pedagogiche e servizio sociale, o con titolo regionale di educatore professionale o un operatore con funzioni socio educative con esperienza quinquennale in servizi per l'infanzia e l'adolescenza che assume anche la funzione di coordinamento delle attività **per ciascuno dei 2 Campus.**

**Tale operatore con funzione di coordinamento deve garantire continuità di servizio per l'intero periodo estivo.**

In caso di presenza di bambini disabili, in relazione alla loro presenza numerica ed alla tipologia di disabilità, sono eventualmente richiesti operatori con funzioni sociali e/o educative in aggiunta allo standard sopra indicato.

L'Affidatario ha l'onere di possedere od ottenere, prima dell'avvio del servizio, le eventuali licenze o autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del presente servizio, che dovrà esibire ad ogni richiesta del Politecnico di Milano, in originale o copia autentica.

Analogamente l'Affidatario dovrà portare tempestivamente a conoscenza del Politecnico il verificarsi delle seguenti situazioni: revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni di legge abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto

rilasciate dalle competenti autorità amministrative. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Università si riserva la facoltà di risolvere l'affidamento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e di chiedere all'Affidatario il risarcimento di ogni danno e spesa a ciò conseguente.

Tutti gli oneri relativi alle retribuzioni sono a carico della Ditta, compensi, sicurezza e prevenzione, previdenza ed assicurazione dei propri dipendenti e collaboratori, impiegati nell'esecuzione del presente appalto.

L'Affidatario si impegna, nei confronti della totalità del personale posto alle sue dirette dipendenze ed impiegato nell'esecuzione del servizio, oggetto del presente appalto, a rispettare le disposizioni in tema di sicurezza e condizioni di lavoro.

L'impresa è tenuta inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, nonché di quelle antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

#### **Art. 7 - Continuità nel servizio**

Il fornitore si obbliga a provvedere al servizio di cui al presente Capitolato senza interruzione per qualsiasi circostanza, salvo scioperi o causa di forza maggiore.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del Fornitore, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Politecnico di Milano potrà sostituire l'affidatario per l'esercizio del servizio, ponendo a suo carico le penali previste dal presente Capitolato.

#### **Art. 8 - Controllo del servizio**

*Art. 8.1 - Diritto di controllo da parte del Politecnico di Milano*

**E' facoltà del Politecnico di Milano effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni del presente Capitolato.**

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Politecnico di Milano potrà procedere al controllo del servizio al fine di rilevare: la presenza, il numero e l'identità degli educatori previsti per il servizio, il curriculum vitae e il titolo di studio degli educatori, l'idoneità e la sicurezza dei giochi e materiali utilizzati.

Relativamente all'erogazione di pranzi e merende il Politecnico di Milano si riserva di verificare la pulizia dei mezzi e contenitori adibiti al trasporto degli alimenti, l'adeguatezza dei menù e delle grammature in funzione dell'età dei bambini, le date di scadenza e stagionalità dei prodotti. I suddetti controlli di cui sopra potranno essere effettuati anche a mezzo di organismi all'uopo incaricati.

Qualora i prodotti utilizzati dalla Società non risultassero, a seguito di analisi, conformi agli standard di qualità stabiliti dalle norme vigenti in materia e dal presente Capitolato, le spese

relative agli esami effettuati saranno a carico dell'aggiudicatario, fatta salva la facoltà per il Politecnico di Milano di applicare le penali previste.

Detti controlli saranno effettuati in contraddittorio tra le parti.

Nel caso i cui il Direttore del servizio o suo incaricato non fossero presenti per il contraddittorio, il Politecnico di Milano effettuerà ugualmente i controlli e la Società non potrà contestarne le risultanze.

#### *Art. 8.2 - Metodologia e contenuto dei controlli*

Gli incaricati del Politecnico di Milano eseguiranno i controlli secondo la metodologia che riterranno più idonea

Il personale addetto ai controlli è tenuto a non muovere nessun rilievo al personale alle dipendenze della Ditta.

Il personale dell'aggiudicatario non dovrà interferire sulle procedure di controllo. La Società deve mettere a disposizione degli incaricati del Politecnico, per i controlli di conformità: il piano di Autocontrollo, le registrazioni delle procedure, i risultati delle verifiche effettuate ed ogni altra documentazione correlata.

#### **Art. 9 - Pagamenti e fatturazione**

Il compenso totale dovuto per il servizio coinciderà con i prezzi offerti sulla base della tabella di cui all'art.4.

Alle famiglie dei bambini partecipanti sarà richiesto un contributo (indicativamente di 35 € a settimana, 30 € nel caso di fratelli contemporaneamente iscritti). Tale contributo dovrà essere raccolto e fatturato da parte del fornitore.

Il fornitore emetterà fattura/ricevuta all'atto del versamento della quota per ciascun bambino iscritto (settimanale o cumulativa per più settimane).

L'importo dovuto dal Politecnico di Milano sarà quindi calcolato, per ciascuna settimana, come differenza tra l'importo dovuto calcolato in base ai prezzi offerti e il contributo dovuto dalle famiglie.

Il rimborso delle famiglie per il costo dei pasti non rileva nei confronti del Politecnico di Milano.

La fatturazione nei confronti del Politecnico di Milano avverrà:

- ad inizio servizio sarà riconosciuto un anticipo pari al 50% del costo totale previsto
- a fine servizio sarà fatturato il saldo tenendo conto degli effettivi servizi richiesti e delle quote versate dalle famiglie

#### **Prima dell'emissione della fattura, il fornitore dovrà inviare al Politecnico di Milano un report dettagliato per settimana riportante:**

- Il numero di educatori presenti per ciascun Campus e eventuali educatori aggiuntivi per giornate singole
- Il numero di bambini iscritti per ogni settimana ed ogni Campus
- Il numero delle uscite settimanali effettuate con relativo servizio di pullmann
- Il calcolo dell'importo spettante complessivo sulla base del listino offerto in sede di gara
- Il calcolo delle quote fatturate direttamente alle famiglie
- Il calcolo risultante del netto dovuto dal Politecnico di Milano

Il pagamento dei corrispettivi avverrà, dopo la ricezione delle relative fatture, previa attestazione delle regolarità definite per legge e conferma delle effettive forniture da parte del responsabile competente, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

#### **Art. 10 - Revisione prezzi**

Su richiesta del fornitore, a partire dal secondo anno di servizio, qualora prorogato, l'Amministrazione aprirà un'istruttoria per verificare l'effettivo aumento dei costi di fornitura del servizio e quantificare l'eventuale revisione dei prezzi dovuta. L'impresa dovrà dimostrare, entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, l'effettivo aumento dei costi di fornitura del servizio.

L'istruttoria si concluderà con una determina dell'Amministrazione che quantificherà la revisione dovuta, che potrà essere quantificata al massimo nella misura della media annuale dell'indice ISTAT F.O.I.

#### **Art. 11 - Responsabilità dell'affidatario e Assicurazioni obbligatorie**

L'Appaltatore dichiara e garantisce che è in grado di fornire i servizi oggetto della presente gara, e che gli stessi saranno effettuati a regola d'arte, conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verranno resi.

L'Appaltatore userà la massima diligenza nella realizzazione del servizio, in considerazione dell'importanza che questo riveste per il Politecnico di Milano.

Nell'effettuazione del servizio, l'Appaltatore dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, a beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ateneo o, comunque, da quest'ultimo detenuti o posseduti a diverso titolo.

L'Appaltatore dovrà, altresì, ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato a persone presenti, a vario titolo (corpo docente, personale tecnico ed amministrativo, studenti, ospiti, ecc.), negli ambienti dell'Ateneo.

**A tal fine, a copertura dei rischi di cui al precedente comma, l'Appaltatore è tenuto alla stipulazione, con primaria compagnia di assicurazione, di una polizza R.C.T. per un massimale unico minimo di € 2.500.000,00 per evento.**

In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta copia ed inviata al Committente al momento dell'avvio dell'Appalto, il Politecnico di Milano dovrà risultare espressamente incluso nel novero dei terzi.

Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio è interamente in carico all'Affidatario; in questa responsabilità è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni del Politecnico, nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio.

L'impresa è responsabile per danni cagionati a terzi, ai bambini e al personale dei Nidi, agli studenti e al personale Universitario dall'Affidatario stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del servizio.

I danni arrecati colposamente dall'Impresa e, per essa, dai suoi dipendenti o collaboratori, alla proprietà del Politecnico di Milano saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Impresa non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, l'Ateneo si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'Impresa ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto alla presenza di delegati dell'Affidatario; qualora l'Affidatario non manifesti la volontà di partecipare, il Responsabile della esecuzione del contratto provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni.



### **Art. 12 - Spese inerenti al contratto**

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, compresa la registrazione se del caso, saranno a carico del Fornitore.

### **Art. 13 - Obblighi**

Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente a carico dell'aggiudicatario.

**La società dovrà provvedere a sua cura e spese a richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.**

Il Politecnico di Milano non potrà essere, in alcun modo, chiamato in causa per l'eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario si obbliga a sollevare il Politecnico di Milano in caso di mancato rispetto delle normative vigenti per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

L'aggiudicatario si obbliga alla notifica al Politecnico di Milano di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell'impresa.

Il Politecnico di Milano si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della contratto; il Politecnico di Milano si riserva, altresì, di rideterminare l'intero atto contratto in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Fornitore.

La società solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé, ai suoi dipendenti, ai bambini e al personale dei Nidi.

Il fornitore risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all'esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milano.

### **Art. 14 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013, il contraente si impegna a rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, durante l'espletamento delle attività previste dal presente contratto, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano reperibile all'indirizzo <http://www.normativa.polimi.it>.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.

### **Art. 15 - Sicurezza**

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, è fatto obbligo al fornitore di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia (DLgs 81/2008).

Il servizio avviene all'interno dei locali del Politecnico di Milano esclusivamente dedicati allo specifico servizio, in cui opererà solo il fornitore, per cui non si ravvisano rischi d'interferenza tali da rendere necessaria le predisposizione del Documento Unico Rischi da Interferenza (DUVRI) e non si stimano costi conseguenti.

Si segnala di prestare particolare attenzione in merito ai trasferimenti che avvengono

all'interno degli spazi comuni dell'Ateneo, dove esiste il transito di mezzi e possono essere presenti cantieri per lavori o ristrutturazioni in corso.

Durante tali trasferimenti, in occasione ad esempio del pranzo se svolto fuori dagli spazi assegnati o delle uscite, il Fornitore dovrà porre ogni attenzione nella sorveglianza dei bambini, nella dovuta attenzione all'attraversamento delle aree aperte alla circolazione dei veicoli e nel rispetto del divieto di accesso ad eventuali aree di cantiere segnalate.

Qualora il Fornitore dovesse notare situazioni di potenziale pericolo è tenuto a segnalarlo immediatamente all'Ateneo in modo da concordare le misure idonee alla messa in sicurezza.

#### **Art. 16 - Rappresentanza dell'affidatario – il referente**

Per la regolare esecuzione l'Affidatario, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, deve nominare un Referente - con sede a Milano e sempre rintracciabile, attraverso rete di telefonia mobile - incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto al servizio.

Dovrà essere nominato un sostituto, con gli stessi compiti, che possa intervenire in caso di indisponibilità del Referente o in supporto ad esso.

Il Politecnico di Milano si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Affidatario.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dal Politecnico di Milano dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Affidatario.

#### **Art. 17 - Penali**

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Politecnico di Milano di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio, il Politecnico di Milano si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- ritardo nell'avvio del servizio: euro 500,00= per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali il Politecnico di Milano avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di aggiudicare la gara al secondo classificato;

- danni arrecati dal personale impiegato dalla Impresa aggiudicataria: il Politecnico di Milano applicherà una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;

- inadempienze relative al servizio in concessione, il Politecnico di Milano potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio come da seguente tabella:

<b>Inadempienza riscontrata</b>	<b>Penale</b>
Mancato rispetto dei requisiti di capitolato e di quanto proposto in offerta tecnica in merito alle attività proposte (per ogni rilevazione)	€ 300,00
Sostituzione dell'educatore con funzione di coordinamento per ciascun Campus (eccetto il caso di sostituzione temporanea per malattia)	€ 300,00
Presenza di educatori privi del titolo di studio minimo richiesto o del livello di esperienza minimo richiesto o proposto dal fornitore in offerta tecnica: oltre all'applicazione della penale sarà richiesta	€ 300,00

l'immediata sostituzione con personale adeguatamente qualificato	
Mancata sostituzione di personale non qualificato o non adeguato (per ogni giorno di ritardo)	€ 100,00
Ritardo nell'avvio quotidiano del servizio alle ore 8.30 (per ogni ora di ritardo)	€ 100,00
Mancato rispetto delle temperature di conservazione dei pasti ai sensi della normativa vigente (per ogni rilevazione)	€ 100,00
Mancata reperibilità del Responsabile del Servizio (per ogni giorno di non reperibilità)	€ 100,00
Rilevazione della cattiva qualità degli alimenti distribuiti (per ogni rilevazione)	€ 100,00
Rilevazione in merito al mancato rispetto di normative relative all'igiene dei prodotti alimentari o prescrizioni HACCP (per ogni rilevazione)	€ 250,00
Rilevazione di mancata pulizia e cattiva igiene dei mezzi di trasporto e delle attrezzature per il trasporto (per ogni rilevazione)	€ 300,00
Ogni qualvolta venga negato l'accesso agli incaricati della Stazione appaltante ad eseguire i controlli di conformità al presente Capitolato	€ 500,00

- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato o di quanto proposto in offerta tecnica dall'aggiudicatario: Il Politecnico di Milano potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di euro 100,00= ad un massimo di euro 500,00=.

Le penali verranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza al Fornitore, con termine di giorni cinque dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest'ultimo.

**Le sanzioni pecuniarie di cui sopra verranno prelevate direttamente dalla cauzione qualora non stornate dalla successiva fatturazione, con conseguente obbligo di reintegro.**

#### **Art. 18 - Inadempiimenti contrattuali e risoluzione del Contratto**

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata per PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l'Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, applicherà le penali, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

In caso di ripetute inadempienze non sanate a seguito di diffida formale o anche a seguito di una singola inadempienza che tuttavia comporti una disfunzione particolarmente grave o l'interruzione del servizio, il Politecnico di Milano potrà risolvere unilateralmente il contratto

ai sensi dell'art. 1456 del C.C., incamerando la cauzione prestata dall'Impresa, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, anche conseguente all'affidamento temporaneo a terzi della fornitura con maggiori oneri per il Politecnico di Milano e/o terzi.

E' comunque causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C.:

- mancata comunicazione in merito alla cessione di ramo di azienda nei termini previsti per legge;
- violazione del divieto di cessione del contratto di cui all'art.42 del presente Capitolato;
- scioglimento o liquidazione della società concessionaria, cessazione dell'attività, fallimento o altre procedure concorsuali a cura della medesima;
- sopravvenuta carenza dei requisiti di partecipazione alla gara;
- frode nella esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni del Politecnico di Milano riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- stato di inosservanza dell'Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio;
- applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza;
- cessione dell'Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del impresa;
- interruzione senza alcuna ragione del servizio per un periodo superiore a 2 giorni;
- tossinfezioni interessanti più di 3 utenti;
- mancanza sopravvenuta della copertura assicurativa obbligatoria o della cauzione definitiva;
- violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni di cui all'Allegato 1 – Dichiarazione requisiti generali della Lettera di invito.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p.

**L'amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.**

**La risoluzione del contratto per cause imputabili all'Appaltatore comporta la perdita, in capo all'Appaltatore, della cauzione definitiva.**

### **Art. 19 - Recesso**

Il Politecnico di Milano può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili all'impresa:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1671c.c.

L'Affidatario è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 10 giorni naturali e consecutivi, qualora il Politecnico di Milano intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato.

Il Politecnico di Milano è in ogni caso esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

### **Art. 20 - Clausola Hardship**

Nell'ipotesi in cui, dopo il perfezionamento della concessione, dovessero verificarsi eventi non previsti dalle Parti, tali da alterare l'equilibrio degli interessi del Fornitore e/o del Concedente e non connessi alla normale prassi concorrenziale del settore e comunque non attribuibili ad alcuna delle Parti, il Politecnico potrà richiedere la revisione delle disposizioni del presente accordo, con l'indicazione specifica dei motivi che giustificano la richiesta.

Il fornitore a tal fine, dovrà adoperarsi per la descritta revisione, al fine di trovare una soluzione che garantisca il ripristino dell'equilibrio compromesso dall'evento.

L'accordo sulla revisione dovrà essere formalizzato per iscritto, tramite la sottoscrizione di un allegato al presente contratto, entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta di revisione da parte del Politecnico.

Qualora il termine indicato decorra inutilmente, senza che le Parti riescano ad accordarsi circa la revisione del contratto, il presente accordo si intenderà risolto.

### **Art. 21 - Divieto di cessione del contratto e subappalto**

E' fatto divieto assoluto di cedere a terzi l'appalto.

Qualsiasi cessione dell'appalto è nulla nei confronti del Concedente e comporta l'immediata revoca dell'appalto e la perdita della cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati al Politecnico di Milano.

E' fatto divieto di subappalto per l'attività principale di gestione del servizio di accoglienza estiva, è ammesso subappalto per attività accessorie quali ad esempio l'attività di produzione e consegna dei pasti.

### **Art. 22 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il fornitore si impegna inoltre a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite

lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge.

#### **Art. 23 - Trattamento dei dati personali**

Il Fornitore assume la nomina di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali così come specificato dall'art.29 D.LGS 30/06/2003 n. 196 in riferimento alle operazioni di trattamento dei dati personali, anche sensibili, strettamente pertinenti all'esecuzione delle attività commissionate ed in particolare:

- finalizzate alla gestione dei servizi di accoglienza per i bambini iscritti e il personale educatore
- finalizzate in particolare alla fornitura di diete speciali o qualsiasi altra necessità in considerazione di necessità mediche o di carattere etico / religiose

La presente nomina ha durata pari alla durata del contratto cessa i suoi effetti dal momento della cancellazione/dismissione di tutti i dati comunicati relativi all'Appalto, fatta salva la facoltà di revoca da parte del Responsabile del Politecnico di Milano, in relazione alle operazioni di trattamento necessarie per l'espletamento dei servizi commissionati e per il perseguimento delle suddette finalità.

Il Politecnico di Milano, pertanto, impone, sin d'ora, divieto di eseguire trattamenti diversi e per periodi eccedenti quelli necessari per il perseguimento delle finalità sopra evidenziate.

E' da intendersi che il Politecnico di Milano non sarà tenuto a contribuire né a rimborsare le eventuali spese che il Fornitore dovrà sostenere al fine di assolvere correttamente e nel rispetto del d. lgs 196/2003 - e sue modificazioni ed integrazioni - ai compiti affidatigli.

Sottoscrivendo il presente atto, il Fornitore:

- conferma di conoscere gli obblighi assunti in relazione alle disposizioni del d. lgs 196/2003 e di possedere i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il rispetto di quanto disposto dal predetto d. lgs 196/2003 e sue evoluzioni ed integrazioni;
- conferma di aver compreso integralmente le istruzioni qui impartite e si dichiara competente e disponibile alla piena esecuzione di quanto affidato;
- accetta la nomina di responsabile del trattamento dei dati personali oppure comunica al responsabile del trattamento dei dati, Dott. Cristian Borrello, Dirigente dell'Area Gestione Infrastrutture e Servizi, il nominativo del proprio responsabile del trattamento dei dati, nonché degli eventuali incaricati e si impegna ad attenersi rigorosamente a quanto ivi stabilito al riguardo dalla normativa vigente, nonché alle eventuali successive modifiche ed integrazioni decise dal Politecnico di Milano, anche in ottemperanza alle successive evoluzioni legislative in materia.

#### **Art. 24 - Riservatezza**

Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.

Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine ai dati relativi ai bambini frequentanti i Nidi del Politecnico di Milano e il personale educatore, con particolare attenzione alla fornitura di diete speciali in considerazioni di necessità mediche o di carattere etico / religiose.

Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare e a non utilizzare per fini estranei all'adempimento dell'accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.

Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività commissionate tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.

**Art. 25 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano**

Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a [comunicazione@polimi.it](mailto:comunicazione@polimi.it).

**Art. 26 - Foro Competente**

Non è prevista clausola compromissoria. Per tutte le controversie per le quali non si sia arrivati ad accordo bonario, comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Milano.